

Tribunale di Treviso

R.G. N. 9/2017

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Antonello Fabbro,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla signora Barbara Renosto ai sensi degli artt. 104 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in Ponzano Veneto (TV);
- il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,
 - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
 - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5) (v. relazione OCC pag. 18);
- ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1) (v. visura protesti, certificati penali, relazione OCC, tutti negativi);
- visto l'elenco di cui a pagg. 6-7 del ricorso riguardante le spese relative al proprio mantenimento e ritenuto che non possono prendersi in considerazione (o quantomeno non nella misura indicata), anche per assenza di documentazione a comprova, quelle riguardanti vestiti, benzina personale, contravvenzioni stradali, fisioterapista, parrucchiera, corso di inglese, commercialista), il limite di cui all'art. 14^{ter} comma 6

lett. b) concernente i redditi o guadagni da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in € 900,00 mensili, al netto delle imposte;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo *eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Barbara Renosto, nomina liquidatore la dott.ssa Laura Barbieri di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;**

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione e relative pertinenze fino al momento in cui il liquidatore emetterà l'avviso di vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 900,00 mensili al netto delle eventuali imposte.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.



Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può

essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.


Treviso,

21/2/2017

Il Giudice
dott. Antonello Fabbro

TRIBUNALE DI TREVISO
22 FEB 2017
Depositato in cancelleria


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonino Anselmo

Studio Legale Associato

RIFIORATI-VIEZZI

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12

La sig.ra **RENOSTO BARBARA**, nata a Treviso il 06.04.1972 e residente a Ponzano Veneto (TV), vicolo Montebello n. 1 int. 9 (c.f. RNSBBR72D46L407D), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Viezzi (c.f. VZZBBR71A46L483T), da Udine, via Roma n. 4, e presso il di lei studio domiciliata, autorizzando le comunicazioni a mezzo telefax al n. 0432/228217 ed a mezzo pec all'indirizzo barbara.viezzi@avvocatiudine.it, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/12

Premesso che

1) con istanza depositata in data 22.04.2016 la ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dalla medesima assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, con conseguenti notifiche di numerosi decreti ingiuntivi, sfociati poi in azioni esecutive mobiliari ed immobiliari a danno della medesima, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. A) e b), chiedeva all'intestato Tribunale la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la Legge 3 del 2012 attribuisce agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento (doc.1);


2) con decreto del 26.04.2016 il Giudice designato, dott. Antenello Fabbro, nominava quale professionista la dottoressa Claudia Campion del foro di Treviso (doc.2);

3) a seguito dell'accettazione dell'incarico, l'analisi documentale e invio di richiesta di relazione particolareggiata, il Professionista nominato ha

MANDATO

Nella presente procedura ed in ogni giudizio di cognizione, opposizione, esecuzione e procedimenti speciali, al presente atto conseguenti o inerenti, di primo e secondo grado, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego affinché mi rappresenti e difenda con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di designare anche altri procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi soggetti, di formulare domande riconvenzionali, di promuovere e coltivare provvedimenti cautelari, ante causam e in corso di causa e per ogni successivo ed eventuale giudizio di merito e di poter transigere, incassare, rinunciare e di quietanzare l'avv. BARBARA VIEZZI con studio in Udine via Roma n. 4, presso il quale eleggo domicilio.

E' AUTENTICA



COPIA STUDIO

Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

provveduto, ex art. 14 ter comma 4 ad inviare formale comunicazione all'agente della riscossione, agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti nonché ha richiesto alla debitrice ogni informazione utile alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale economica e finanziaria;

4) è stata pertanto consegnata al Professionista nominato tutta la documentazione;

5) la situazione economico patrimoniale e finanziaria della sig.ra Renosto è rimasta pressoché invariata nell'ultimo anno e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare la propria posizione;

6) il Professionista nominato ha inviato in data 08.02.2017 allo scrivente difensore la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (doc.3);

7) la sig.ra Renosto, come accertato anche dalla dott.ssa Campion, non è ricorsa, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/12, mediante proposta di accordo o piano del consumatore;

8) la stessa non risulta neppure aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come evincibile dagli estratti della visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (doc. da 4 a 16).

Tutto ciò premesso, la sottoscritta sig.ra Renosto Barbara, come sopra rappresentata e difesa, precisa ed espone quanto segue.

Premessa

La sig.ra Barbara Renosto, pur svolgendo l'attività di informatrice farmaceutica, era socia accomandate della società Leader Caravan sas di cui il fratello, Renosto Diego, risultava socio accomandatario.

Nel marzo 2009 la sig.ra Renosto, in qualità di sorella del legale rappresentante della società sopra citata, sottoscriveva una dichiarazione con

Studio Legale Associato**RIFIORATI-VIEZZI****avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi**

cui si impegnava ad onorare le obbligazioni assunte nei confronti del sig. Calvi Giuseppe dalla Leader Caravan, qualora quest'ultima non fosse stata in grado di adempiervi direttamente.

In particolare la Leader Caravan avrebbe dovuto realizzare per conto del sig. Calvi un semirimorchio ad uso abitazione per spettacolo viaggiante per il quale aveva già ricevuto il pagamento anticipato di €. 160.000,00 dalla Locat Spa con cui il sig. Calvi aveva concluso un contratto di leasing.

La Leader Caravan per contro, oltre a realizzare il caravan, si era impegnata a provvedere al pagamento delle rate di leasing e, ove non lo avesse fatto personalmente, sarebbe intervenuta, quale garante, con il proprio patrimonio, la sig.ra Renosto Barbara.

Non avendo la Leader Caravan adempiuto ad alcuna delle obbligazioni assunte, anche per causa alla stessa non imputabile avendo subito prima il furto del caravan e poi un incendio doloso, la sig.ra Renosto veniva chiamata in causa dal sig. Calvi e condannata al pagamento di circa €. 160.000,00.

Tale vicenda processuale e soprattutto il pignoramento di un quinto dello stipendio da parte del sig. Calvi ha inciso significativamente sulle disponibilità della debitrice tant'è che la stessa non è stata più in grado di onorare con regolarità le rate del mutuo ipotecario contratto precedentemente per l'acquisto della propria abitazione né agli altri obblighi assunti, pur cercando in tutti i modi di sanare la propria posizione finanziaria.

Infatti lo stipendio da lavoratrice dipendente, gravato oltre che dal sopra citato pignoramento anche da altre due cessioni mensili dell'importo complessivo di €. 760,00 per finanziamenti richiesti, non era sufficiente a coprire le varie obbligazioni.

SITUAZIONE PATRIMONIALE**Quantificazione dell'attivo patrimoniale****a) Beni immobili**

Studio Legale Associato**RIFIORATI-VIEZZI**

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

I beni immobili di proprietà della sig.ra Renosto, di cui si forniscono le visure ipocatastali, contratto di compravendita e contratto di mutuo (doc. 17 e 18), sono rappresentati da:

- abitazione sita in comune di Ponzano Veneto (TV) via Montello ed identificata al Catasto fabbricati del medesimo comune alla sezione B foglio 9 particella 690, sub 17 categoria A/2 classe 2, vani 3 R.C. 340,86;
- cantina identificata sempre al foglio 9, particella 690, sub 27 categoria C/2 classe 1 mq 5 R.C. 8,78;
- garage identificato sempre al sempre al foglio 9, particella 690, particella sub 31 categoria C/6 classe unica mq 17 R.C. 43,90.

Detti immobili, interamente ipotecati (iscrizione di ipoteca volontaria per € 114.607,94 nel 2002 con concessione di mutuo ipotecario), sono oggetto di esecuzione immobiliare n. 871/11, promossa da Veneto Banca S.C.P.A. (doc.19), con prossima vendita fissata per il giorno 01.03.2017 (doc. 20), che in questa sede si chiede di sospendere in virtù dell'apertura della procedura di liquidazione ed in attesa dell'esecuzione del programma di liquidazione. Nell'ambito delle procedure di vendita, Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Alessandra Burra, in data 24.08.2015, ha conferito mandato al geom. Loris Cester di determinare il valore di mercato dei beni

Il perito incaricato il 03 febbraio 2016 ha depositato la perizia (doc.21) individuando i seguenti valori:

- Il più probabile valore di mercato dei beni pignorati è di € 100.000,00 (valore confermato anche dall'arch. Dario de Marchi che ha redatto la perizia di stima su incarico della sig.ra Renosto proprio ai fini della presente procedura (doc.22);
- il valore di vendita forzato, considerando che l'assegnazione avverrà nello stato di fatto e di diritto, dell'inesistenza della garanzia per vizi sul bene, dello stato di manutenzione e pertanto di una congrua decurtazione del valore pari al 15%, è di € 85.000,00.

Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

L'immobile sarà pertanto appreso al piano di liquidazione e le somme ottenute in sede di vendita saranno destinate al soddisfacimento dei creditori.

Si precisa che la sig.ra Renosto attualmente risiede nell'immobile di Ponzano assieme al fratello Diego, disoccupato, come da dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e stato di famiglia che si allega (doc. 23).

I fratelli Renosto hanno tuttavia già ora manifestato il consenso a rilasciare l'immobile non appena sarà individuato un acquirente interessato.

b) Beni mobili

I beni mobili di proprietà della sig.ra Renosto sono rappresentati unicamente dal mobilio presente all'interno dell'abitazione e meglio descritto nell'allegato inventario (doc.24), che, seppure di modico valore e probabilmente di non facile realizzo, sarà comunque appreso al piano di liquidazione.

c) Disponibilità liquida

La sig.ra Renosto risulta titolare di un conto corrente acceso presso la ING. BANK con un saldo al 28.12.2016 pari ad €. 6.119,00 (doc. 25).

L'altro reddito di cui dispone promana dal rapporto di lavoro dipendente in essere con la società Baxalta Italy Srl in qualità di quadro e ad oggi parzialmente impegnato dalla cessione del quinto e dai due prelievi diretti ad opera di terzi.

Il salario e ciò che la debitrice guadagna con la propria attività, a norma dell'art. 14 ter co 6 Lett. b, potranno essere pertanto destinati a parziale soddisfo dei creditori, "nei limiti di quanto occorra al suo mantenimento indicati dal giudice".

Le spese quotidiane occorrenti alla debitrice verranno di seguito dettagliamente indicate ma, si anticipa fin d'ora, ammontano a circa €. 1931,00 mensili.

**Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI**

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

La disponibilità reddituale attuale della sig.ra Renosto, al netto delle trattenute dei terzi per €. (280,00+480,00+528,07=) 1.288,07, corrispondono a €. 900,00/1.000,00 come evincibile dalla media delle ultime buste paghe che si allegano (doc. da 26 a 28).

Pertanto, salvo diversa indicazione del Giudice e previa apertura della liquidazione con contestuale sospensione delle trattenute dei terzi, potrà essere messa a disposizione del ceto creditorio una quota mensile dello stipendio pari ad €. 260,00, corrispondente ad un totale di €. 12.480 circa, in considerazione della durata del piano di liquidazione fissata in anni 4.

Importo determinato sulla base delle componenti ordinarie di reddito, escluse pertanto mensilità aggiuntive, componenti straordinarie, aumenti retributivi ed ogni altra somma che potrebbe essere utile al piano, laddove eccedente il minimo vitale e/o opportuno e/o necessario.

Quantificazione del passivo patrimoniale

d) Spese occorrenti al mantenimento

Non sarà messa a disposizione del piano di liquidazione la quota di reddito occorrente al sostentamento quotidiano proprio e del nucleo familiare della debitrice a norma dell'art. 14 *ter* co. 6 lett. b.

Dette spese, in base a quanto dichiarato dalla debitrice, ammontano ad €. 1.931,00 circa ed incidono sulle disponibilità reddituali mensili.

Di seguito si fornisce un dettagliato riepilogo:

SPESE ANNUE RENOSTO BARBARA	
LUCE /GAS	1188
ACQUA	82
CALDAIA MANUTENZIONE	200
TASSA ASPORTO RIFIUTI	240
IMU	146
SPESE CONDOMINIALI	350

Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

INTERNET	300
CELLULARE	626
TASSA ORDINE FARMACISTI	180
CASSA FARMACISTI	750
ALIMENTI	3600
VESTITI	2650
BENZINA PERSONALE	2000
CONTRAVVENZIONI STRADALI	2800
FISIOTERAPISTA	1600
PARRUCCHIERA	720
SPESE MEDICHE	250
OCCHIALI DA VISTA	150
CORSO DI INGLESE	3710
COMMERCIALISTA	1631
TOTALE SPESE ANNUE	23173

f) Passività

Debiti verso creditori ipotecari

Si tratta di importi dovuti ad Unicredit in relazione al mutuo garantito da ipoteca e a Veneto Banca per scoperto di conto corrente accesso presso la filiale di Ponzano garantito da ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo (doc. 29):

CREDITORE	EURO
Unicredit Spa- Mututo ipotecario rep 61939	75.450,00
Unicredit S.p.A.	12.949,00
Veneto Banca Scpa ipoteca giudiziale rep. 677	59.542,00
TOTALE	147.941,00

**Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI**

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

Debiti privilegiati

Nella tabella sottostante sono riepilogati i debiti verso finanziarie (doc. 30 e 31) con le quali è stato stipulato un contratto di cessione dello stipendio e che, pertanto, per la natura del credito, sono collocati in privilegio:

CREDITORE	EURO
GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA	7.200,00
SIGLA SRL	4.200,00
TOTALE	11.400,00

Debiti verso Erario ed Enti previdenziali

Trattasi di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Irpef ed addizionali regionali e comunali, nei confronti dell'ENPAF (ente di assistenza farmacisti) e verso altri enti locali (contravvenzioni al codice della strada).

Detti importi risultano per €. 14.529,02 già iscritti a ruolo presso Equitalia (doc. da 32 a 34).

Ancora dal certificato dei carichi pendenti presso l'agenzia delle entrate (doc. 35) risulta un debito Irpef di €. 1.629,09 relativo all'UNICO 2014 e 2015.

Debiti generici

Trattasi di debiti nei confronti di:

Contarina Spa (rifiuti)	€. 417,93
Europa Factor Spa	€. 458,83
Calvi Giuseppe	€. 143.882,26

sulla base di quanto precede e delle precisazioni di credito pervenute dai soggetti circolarizzati, è possibile totalizzare la passività complessiva alla data del 30.12.2016 in €.320.258,13.

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta avanzata dalla sig.ra Renosto si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni da dismettere in un

Studio Legale Associato**RIFIORATI-VIEZZI****avv. Pina Rifiatori avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi**

orizzonte temporale di quattro anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto del presente ricorso.

Gli importi ricavati dalla vendita degli immobili e la quota di reddito mensile messa a disposizione verranno destinati al pagamento della massa creditoria.

Il programma di liquidazione sarà in ogni caso redatto e previsto dal Liquidatore nominato dal Giudicante ed al liquidatore sarà formalizzata tale proposta.

In proposito si precisa che l'avv. Silvia Ciatto del foro di Treviso sarebbe disponibile ad assumere il ruolo ed a svolgere la funzione di Liquidatore della instauranda procedura.

* * *

Tutto ciò premesso la sig.ra Renosto, come sopra rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, voglia

in via preliminare d'urgenza

- disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 871/11 pendente avanti al Tribunale di Treviso con vendita fissata al giorno 01.03.2017;

in via principale

- voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod. ;

- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. h), anche mediante richiesta documentale;

- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina dell'avv. Silvia Ciatto del foro di Treviso quale Liquidatore, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio della debitrice;

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare la debitrice ad utilizzare la casa di abitazione e i beni ivi contenuti e, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si depositano:

- 1) Istanza di nomina;
- 2) Decreto di accoglimento istanza di nomina;
- 3) Relazione particolareggiata Professionista OCC e relativi allegati, ivi inclusa documentazione ex art. 9, comma 1 2 L.3/12;
- 4) visura protesti CCIAA;
- 5) visura PRA;
- 6) visura catastale;
- 7) elenco sintentico formalità ispezioni ipotecarie;
- da 8) a 13) visure ipotecarie;
- 14) certificato carichi pendenti;
- 15) visura procura;

Studio Legale Associato
RIFIORATI-VIEZZI

avv. Pina Rifiorati avv. Paolo Viezzi avv. Barbara Viezzi

- 16) certificato generale casellario giudiziale;
 - 17) contratto di compravendita;
 - 18) contratto di mutuo;
 - 19) storico fascicolo telematico procedura esecutiva immobiliare n. 871/2011;
 - 20) bando asta relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 871/2011;
 - 21) perizia di stima geom. Cester Loris;
 - 22) perizia di stima arch. De Marchi Dario;
 - 23) dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e stato di famiglia;
 - 24) inventario beni mobili;
 - 25) saldo conto corrente Ing. Bank al 28.12.2016;
 - da 26) a 28) buste paghe di ottobre, novembre e dicembre 2016;
 - 29) prospetto centrale rischi Banca d'Italia;
 - 30) contratto di finanziamento con la GE Capital;
 - 31) riepilogo del contratto di finanziamento n. 8822/2008 della Sigla Credit;
 - 32) lista cartelle Equitalia;
 - 33) e 34) estratti a ruolo Equitalia;
 - 35) certificazione dei carichi pendenti anagrafe tributaria;
 - 36) prospetto riepilogativo componenti attive e passive.
- Udine, li 7 febbraio 2017.

avv. Barbara Viezzi